

ALBO DELLE LIBRERIE DI QUALITÀ

1. Chi può compilare e firmare la domanda di iscrizione all'albo?

Il legale rappresentante, proprietario o titolare del punto vendita. Se il punto vendita dipende da un'impresa che ha a sua volta un legale rappresentante, sarà quest'ultimo a sottoscrivere la domanda.

2. Ho due (o tre o più) punti vendita. Quante domande dovrò compilare?

Una domanda per ciascun punto vendita in quanto il marchio viene rilasciato al punto vendita, non all'impresa, e i dati richiesti nel modulo di domanda (superficie, numero di volumi in vendita, ecc.) sono relativi a un singolo esercizio o punto vendita.

3. Come posso attestare il requisito del 60% del fatturato da vendite di libri?

Si deve allegare una dichiarazione, firmata, di un professionista qualificato (tipicamente, un commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), che attesti il superamento della soglia del 60% del fatturato totale realizzato dall'esercizio attraverso la vendita di libri. Tale percentuale deve essere conseguita nel triennio, vale a dire nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda.

4. La domanda deve essere firmata digitalmente?

Il richiedente l'iscrizione all'albo si assume la responsabilità di quanto dichiarato ai sensi del DPR 445/2000. La dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale ovvero con firma autografa, e in tal caso la domanda dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità. La dichiarazione sottoscritta con firma digitale invece non necessita dell'accompagnamento di un documento di identità.

5. L'iscrizione all'albo ha una scadenza?

La domanda presentata nel 2021 ha validità, secondo il decreto ministeriale n. 115 dell'11 marzo 2021, fino al 31 dicembre 2023. Ciò vuol dire che la libreria che desiderasse rinnovare l'iscrizione all'albo senza alcuna soluzione di continuità dovrebbe ripresentare domanda nel 2023, con effetto per il triennio 2024-2026.

6. Cosa può comportare l'esclusione dalla procedura?

Come è specificato al punto l) del modulo di domanda scaricabile dalla pagina <https://www.librari.beniculturali.it/it/notizie/notizia/Albo-delle-librerie-di-qualita/>, e sulla base della normativa generale, si può essere esclusi dalla procedura per:

- assenza della documentazione di cui al punto b) dello stesso modello,
- assenza delle attestazioni di cui ai punti c), d), e), f), g), h), del medesimo modello;

Inoltre, costituisce motivo di esclusione l'assenza di copia del documento di identità in caso di firma autografa, ovvero la mancata firma (digitale o autografa) del modello.

Non possono inoltre essere accettate le domande inviate in modalità diverse da quelle indicate alla pagina sopra citata.

Non costituisce invece di per sé motivo di esclusione l'uso di formati di file diversi da quelli raccomandati, purché le domande siano leggibili con gli strumenti software più diffusi in ambito office automation.